



Protezione Ufficio Reale

Contratto di assicurazione
per la tutela del patrimonio e dei beni.

Mod. 5413/FI INC - Ed. 01/12

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario

- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

Parte del tuo mondo.

Protezione Ufficio Reale

A misura del tuo business.

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI	Pag.	5
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	9
SEZIONE INCENDIO		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	11
Operatività dell'assicurazione	Pag.	13
Condizioni Facoltative	Pag.	15
Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo	Pag.	17
SEZIONE FURTO		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	18
Operatività dell'assicurazione	Pag.	19
Condizione Facoltativa	Pag.	21
Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo	Pag.	22
SEZIONE CRISTALLI		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	23
Operatività dell'assicurazione	Pag.	23
SEZIONE ELETTRONICA		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	24
Operatività dell'assicurazione	Pag.	25
Condizioni Facoltative	Pag.	27
Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo	Pag.	28
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	29
Operatività dell'assicurazione	Pag.	31
Franchigie, limiti di risarcimento	Pag.	33
SEZIONE TUTELA LEGALE		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	34
Operatività dell'assicurazione	Pag.	37
SEZIONE ASSISTENZA		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	40
Operatività dell'assicurazione	Pag.	43
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI		
Liquidazione dell'indennizzo per le sezioni Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica	Pag.	44
Liquidazione del risarcimento per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi	Pag.	48
Liquidazione (gestione) dei sinistri per la sezione Tutela Legale	Pag.	50
Gestione dei sinistri per la sezione Assistenza	Pag.	52

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ADDETTI

Il *Gestore* e i *prestatori di lavoro*. Non sono considerati *addetti* gli *appaltatori* e i loro dipendenti.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

L'insieme delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, **esclusivamente quando esistenti nell'ufficio**, adibite all'*attività*, nonché gli impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione. **Sono esclusi i telefoni portatili e i palmari (e, di conseguenza, gli "smartphone")**.

APPALTATORE

Il soggetto, persona fisica o persona giuridica, a cui il *Gestore* affida direttamente l'esecuzione di una parte dell'*attività* o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'*assicurazione*.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o de-

stabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

ATTIVITÀ

L'*attività* esercitata dal *Gestore* nell'*ufficio* e dichiarata nel *modulo di polizza*.

ATTREZZATURA E ARREDAMENTO IN GENERE

Mobiliario, arredamento ed attrezzatura tecnica, strumenti professionali, targhe e insegne interne al *fabbricato*, cancelleria, materiale cartaceo (documenti, registri, disegni e simili), oggetti promozionali, effetti personali.

Sono compresi altresì: oggetti e servizi d'argento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo. Se l'*Assicurato* è locatario del *fabbricato*, sono comprese le migliorie apportate dall'*Assicurato* al *fabbricato* **sempreché sul fabbricato stesso non sia prestata la garanzia di cui alla sezione Incendio**

BENI

Fabbricato e *contenuto*, anche se di proprietà di terzi.

BENI AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature elettroniche che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in luogo diverso rispetto all'ubicazione o alle ubicazioni indicate nel *modulo di polizza*.

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di

Blue Assistance S.P.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La *Centrale operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*.

CONTENUTO

Complesso dei beni, anche se di proprietà di terzi, esistenti nell'*ufficio*, così classificati.

- **Attrezzatura e arredamento in genere;**
- **Valori.**

Non costituiscono contenuto e sono quindi esclusi i preziosi e le apparecchiature elettroniche.

CONTRAENTE

La persona che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

COSE

Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI INDIRECTI

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare in tutto o in parte i *beni* colpiti da un *sinistro*;
- dall'esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un *sinistro*.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*, modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.

EUROPA

Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

FABBRICATO

I locali ove si svolge l'*attività*; pertanto, *fabbricato* indica un intero edificio quando l'*attività* lo occupi interamente o la porzione di un edificio quando l'*attività* lo occupi parzialmente.

Il *fabbricato* comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti) nonché gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* e al servizio dello stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), targhe e insegne (purché entrambe fissate al *fabbricato*), tende (purché fissate al *fabbricato* ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio-telericeventi e satellitari (purché fissate al *fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Qualora l'*attività* sia svolta in locali, dipendenze e depositi facenti parte di più edifici non separati da strade ad uso pubblico e ubicati all'indirizzo indicato nel *modulo di polizza*, il *fabbricato* si intende comprensivo di tutti tali locali, dipendenze e depositi.

Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi e le piscine.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

Parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico del *Contraente/Assicurato*.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GESTORE

Il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che conduce e gestisce, assumendone la responsabilità, l'*attività*.

HARD DISK

Disco magnetico fisso di grande capacità per la memorizzazione di *dati*.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di *beni* materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas; insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse le parti elettriche**) purché nell'area dell'*ufficio*. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni e iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*. Se precisato, nell'ambito di alcune sezioni della *polizza* e/o con riferimento ad alcune garanzie il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5414 INC).

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PORTAVALORI

Addetto incaricato del trasporto di *valori*.

PREMIO

La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRESTATORI DI LAVORO

I dipendenti, i familiari coadiuvanti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera per conto del *Gestore*.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata riportata nel *modulo di polizza*, indipendentemente dal valore complessivo dei *beni* o delle *apparecchiature elettroniche*.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con un fornitore.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei *beni*, la somma assicurata per ciascuna categoria di *beni* indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei *beni* stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'*indennizzo* è proporzionalmente ridotto.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*. Per la sezione Tutela Legale, il verificarsi di una controversia riferita ai casi assicurati.

UFFICIO

L'insieme dei locali (compresi eventuali pertinenze, dipendenze e depositi) anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo indicato nel *modulo di polizza*, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'*attività*.

VALORE A NUOVO

- Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) nonché gli oneri fiscali se detraibili.
- Per il *contenuto (limitatamente ad "attrezzatura ed arredamento in genere")*, le *apparecchiature elettroniche*, i *beni ad impiego mobile* e le *lastre*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

- Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di co-

struzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) nonché gli oneri fiscali se detraibili.

- Per il *contenuto (limitatamente ad "attrezzatura ed arredamento in genere")*, le *apparecchiature elettroniche*, i *beni ad impiego mobile* il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni* assicurati secondo quanto previsto al punto 2.3 B "Forma di assicurazione – valore dei *beni* assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 ATTIVITA' ESERCITATA NELL'UFFICIO

Il **Contraente** ai fini dell'operatività dell'**assicurazione** dichiara che l'**attività** esercitata nell'**ufficio** corrisponde a quella indicata nel **modulo di polizza**.

1.3 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

L'**assicurazione** è prestata a condizione che l'edificio coincidente con il **fabbricato** o di cui il **fabbricato** fa parte sia:

- A** costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne;
- B** destinato per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad uffici, studi professionali o abitazioni.

1.4 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, Reale Mutua è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successive alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

1.6 TACITA PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l'**assicurazione**, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'**assicurazione** sia inferiore ad un anno, alla scadenza del termine l'**assicurazione** si intenderà cessata senza necessità di formalità alcuna.

1.7 RECESSO DALL'ASSICURAZIONE

Dopo ogni **sinistro** denunciato a termini di **polizza** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo**, il **Contraente** o Reale Mutua possono recedere dall'**assicurazione** con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al **Contraente**, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

1.9 INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

(non opera se nella casella "indicizzazione" del **modulo di polizza** è riportata l'indicazione "NO").

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la **polizza** è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

Ad ogni scadenza annuale del *premio* il *Contraente* e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

1.10 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto stabilito al primo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto delle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

1.11 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in *polizza*, le dichiarazioni del *Contraente*, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'*indennizzo* né riduzione dello stesso, **sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio*

corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.12 RINUNCIA ALLA SURROGA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società collegate, controllanti e controllate;
- i clienti ed i fornitori dell'*Assicurato*.

1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui regolato, valgono le norme di legge.

1.14 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'*assicurazione* possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il *premio* sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale; nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo / finanziamento:

A) Reale mutua restituisce al debitore/*Assicurato* la parte di *premio* pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;

B) in alternativa al punto A) precedente, Reale Mutua su richiesta del debitore/*Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'*assicurazione* le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le garanzie previste dalla presente sezione della polizza sono prestate solo se la sezione medesima è esplicitamente richiamata nel modulo di polizza.

**OGGETTO
DELL'ASSICURAZIONE**

2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da:

- A** *incendio*, fulmine, implosione, esplosione e scoppio;
- B** caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, onda sonora determinata da aeromobili;
- C** urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- D** fumi, gas e vapori purché conseguenti ad eventi previsti dalla presente sezione;
- E** caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;
- F** *fenomeno elettrico* al *contenuto* e agli impianti al servizio del *fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno del *fabbricato* stesso;
- G** spargimenti di acqua provenienti da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nell'edificio coincidente con il *fabbricato* o di cui il *fabbricato* fa parte e lesionatisi a seguito di rottura accidentale o di gelo;
- H** **1** grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze;
- 2** bagnamento verificatosi all'interno del *fabbricato* purché avvenuto a seguito di rotture, lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di al precedente punto H 1;
- I** crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve. Per crollo si intende:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *fabbricato* dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del *fabbricato* che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.

La semplice deformazione di una o più parti del *fabbricato* non rientrante nei casi previsti al presente punto 2.1 I non costituisce crollo.

Reale Mutua riconosce, nel limite della somma assicurata:

- J** un'indennità pari al 10% dell'*indennizzo* quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*. Relativamente alle garanzie di cui ai punti 2.1 G (Spargimenti di acqua) e 2.1.M (Spese per riparare o sostituire le tubazioni), l'indennità di cui al presente punto 2.1 J compete solo in caso di inagibilità totale del *fabbricato*.

Reale Mutua rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

- K** gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che il *Gestore* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Gestore* a seguito di nomina di terzo Perito;
- L** la ricostruzione, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, **con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal *sinistro*;**
- M** • riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse (con relativi raccordi) – collocate nei muri o nei pavimenti del *fabbricato* – che hanno dato origine allo spargimento di acqua;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- demolire e ricostruire le parti del *fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *sinistro*.

La garanzia di cui al presente punto 2.1 M opera purché:

- **tali spese siano conseguenza di sinistro indennizzabile in base alla garanzia di cui al punto 2.1 G o al punto 6.1 C “Rischio assicurato” della sezione Responsabilità Civile verso Terzi qualora attivata;**
- **la sezione Incendio operi anche per il fabbricato, secondo quanto indicato sul modulo di polizza;**

N riparare i danni arrecati ai *beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente sezione, **sempreché tali danni siano stati arrecati:**

- **per ordine dell’Autorità;**
- **dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.**

Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

- O** rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato*;
- P** demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *sinistro* **(escluse le spese relative alle operazioni di cui al precedente punto 2.1 M);**
- Q** rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il *contenuto* assicurato e illeso, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termine della presente sezione.

La garanzia di cui al presente punto 2.1 “Rischio assicurato” opera anche se gli eventi sono causati con colpa grave del *Contraente* o dell’*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui debbano rispondere a norma di legge o, qualora il *Contraente* o l’*Assicurato* siano una persona giuridica, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata.

2.2 RISCHIO LOCATIVO DEL FABBRICATO

Reale Mutua risarcisce i danni materiali e diretti al *fabbricato* condotto in locazione dall’*Assicurato* esclusivamente se provocati dagli eventi indicati al precedente punto 2.1 “Rischio assicurato”.

La garanzia opera purché l’*Assicurato* sia ritenuto responsabile di tali danni ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Reale Mutua rimborsa inoltre, nei termini previsti al punto 2.1 “Rischio assicurato”, le spese documentate indicate ai punti 2.1 N, P e Q eventualmente sostenute dall’*Assicurato* a seguito di *sinistro* risarcibile ai sensi dal presente punto 2.2.

La garanzia opera qualora sul modulo di polizza sia stata attivata l’opzione “Rischio locativo del fabbricato”, con indicazione della relativa somma assicurata, e prevede l’applicazione della regola proporzionale, secondo quanto previsto al punto 9.6 “Assicurazione parziale – regola proporzionale”.

Per le garanzie indicate ai precedenti punti 2.1 e 2.2 operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 2.7.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITÀ
DELL'ASSICURAZIONE**

2.3 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

- A** la forma di assicurazione prevista è:
- 1 Per il *fabbricato*: *Valore Intero*;
 - 2 per il *contenuto*: *Valore Intero* o *Primo Rischio Assoluto* (a seconda della scelta effettuata dal *Contraente* e indicata sul *modulo di polizza*);
 - 3 per la Condizione facoltativa “B – Ricorso Terzi”, se applicabile: *Primo Rischio Assoluto*;
- B** il valore per:
- 1 il *fabbricato* è determinato dal *valore a nuovo*;
 - 2 il *contenuto* con riferimento:
 - ad **attrezzatura e arredamento in genere** è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*;
 - ai **valori** è determinato dal *valore nominale*.

2.4 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa A “Eventi socio-politici”, i danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

2.5 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- A** causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- B** causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo del-

l'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- C** causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi e, qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* siano una persona giuridica, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- D** causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- E** di smarrimento o di *furto* dei *beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione;
- F**
- a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i **danni** siano connessi a **sinistri** indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *beni* assicurati;
 - conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
 - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *beni* assicurati;
 - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *beni* assicurati.
- (la delimitazione del presente punto F, è operante solo per la garanzia del punto 2.1 F “Rischio assicurato”);
- G** causati da umidità e stillicidio; (la delimitazione del presente punto G è operante solo per la garanzia del punto 2.1 G “Rischio assicurato”);
- H** causati da:
- 1 intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2 accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua;

3 mareggiata e penetrazione di acqua marina;

4 gelo, cedimento o franamento del terreno;

anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di al punto 2.1 H 1 "Rischio assicurato" e anche se gli eventi indicati al presente punto 2.5 H 1, 2, 3, 4, hanno comportato rottura o lesione al tetto alle pareti o ai serramenti;

subiti da:

5 recinti non in muratura, tende in genere, piscine, lampioni, insegne o antenne e simili installazioni esterne;

6 cose all'aperto, salvo serbatoi e impianti fissi;

7 fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripri-

stino conseguenti o non a *sini-stro*), capannoni pressostatici (danneggiati da vento), tendo tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

8 lastre in fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine.

(la delimitazione del presente punto H è operante solo per la garanzia del punto 2.1 H "Rischio assicurato").

2.6 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 2.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i *beni* detenuti dal *Ge-store* in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.

Qualora il predetto altro contratto di assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i *beni* in leasing saranno da considerarsi coperti dalla presente *assicurazione*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Le presenti condizioni sono applicabili solo qualora esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 2.5 "Delimitazioni". Con riferimento alle presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 2.7 "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo").

A EVENTI SOCIO-POLITICI

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti ai *beni* assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *atti di terrorismo*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 di inondazione o frana conseguenti agli eventi socio-politici suindicati;**
- 2 di rapina, furto, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- 3 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni* assicurati per ordine di qualunque Autorità o in occasione di serrata;**
- 4 di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del *fabbricato* assicurato;**
- 5 avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi.**

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di esercizio del diritto di recesso Reale Mutua, entro 15 giorni

dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al *Contraente* la parte di *premio*, da conteggiarsi sulla base del *premio* netto relativo alla presente Condizione facoltativa A - Eventi socio-politici, per il periodo di rischio non corso.

B RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle *cose* di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione e della sezione Elettronica, se prestata.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 20% del *massimale* stesso.**

Ai fini della presente Condizione facoltativa B - Ricorso terzi il *sinistro* si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'*Assicurato*.

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- 1 ai *beni* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti;**
- 2 di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- 3 il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;**
- 4 il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 3, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

5 le Società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* e il *Contraente* devono immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo

tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* e il *Contraente* devono astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2.7 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di in-*

dennizzo sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

	FRANCHIGIA / SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
DEFINIZIONI		
<i>Attrezzatura e arredamento in genere</i> : limitatamente a oggetti e servizi d'argento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo		€ 5.000 per singolo oggetto € 25.000 per singola raccolta o collezione
<i>Valori</i>		Per <i>sinistro</i> : 10% della somma assicurata per il <i>contenuto</i> . Qualora i <i>valori</i> siano custoditi in <i>cassa-forte</i> con i congegni di chiusura attivati, il <i>limite di indennizzo</i> è elevato al 20%
RISCHIO ASSICURATO punto 2.1		
2.1 F – fenomeno elettrico	<i>Franchigia</i> : € 150	€ 5.500 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 G – spargimenti di acqua	<i>Franchigia</i> € 150	€ 20.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 H – grandine, vento ecc.	<i>Scoperto</i> : 10% con il minimo di € 200	Per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo: 70% della somma rispettivamente assicurata per il <i>fabbricato</i> e per il <i>contenuto</i>
2.1 H – grandine, vento, ecc. limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici	<i>Scoperto</i> : 20% con il minimo di € 500	€ 2.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 I – crollo totale o parziale del <i>fabbricato</i> direttamente provocato dal sovraccarico della neve	<i>Scoperto</i> : 10% con il minimo di € 200	Per <i>sinistro</i> : 50% della somma rispettivamente assicurata per il <i>fabbricato</i> e per il <i>contenuto</i>
2.1 K – onorari di competenza del Perito, Consulente, ecc.		€ 1.500 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 L – ricostruzione di documenti, registri, ecc.		Per <i>sinistro</i> : 20% della somma assicurata per il <i>contenuto</i>
2.1 M – riparazione o sostituzione di tubazioni	<i>Franchigia</i> € 150	€ 3.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 P – demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del <i>sinistro</i>		€ 5.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 Q – rimozione, ricollocazione, deposito del <i>contenuto</i> illeso		€ 5.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
CONDIZIONI FACOLTATIVE		
A – EVENTI SOCIO-POLITICI	<i>Scoperto</i> : 10% con il minimo di € 250	
A – EVENTI SOCIO-POLITICI: limitatamente a danni verificatisi in conseguenza di <i>atti di terrorismo</i>		Per <i>sinistro</i> : 50% della somma rispettivamente assicurata per il <i>fabbricato</i> e per il <i>contenuto</i>
B – RICORSO TERZI: limitatamente a danni derivanti da spargimenti di acqua di cui al punto 2.1G		€ 25.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le garanzie previste dalla presente sezione della polizza sono prestate solo se la sezione medesima è esplicitamente richiamata nel modulo di polizza.

**OGGETTO
DELL'ASSICURAZIONE**

3.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti derivanti da:

A *furto* del *contenuto* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nell'*ufficio*:

- 1** violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- 2** per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- 3** in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

B *Furto del contenuto*:

- 1** attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- 2** tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrate efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso;
- 3** con rottura delle vetrine dell'*ufficio* durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di *addetti* nell'*ufficio* stesso.

C *Rapina* ed estorsione del *contenuto* avvenuta nei locali dell'*ufficio* o anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.

D Perdita di *valori* in conseguenza di:

- 1** *furto* avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore del *portavalori*;
 - 2** *furto* avvenuto con destrezza, nel caso in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i *valori* stessi;
 - 3** *scippo* o *rapina*;
- commessi sul *portavalori*, al di fuori dello *ufficio*, mentre detiene i *valori* durante il tra-

sporto dall'*ufficio* al domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Reale Mutua riconosce, nel limite della somma assicurata:

E un'indennità pari al 10% dell'*indennizzo* quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*.

Reale Mutua rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

F riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del *furto* o della *rapina* al *contenuto* e al *fabbricato*;

G la ricostruzione, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, **con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro;**

H gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che il *Gestore* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Gestore* a seguito di nomina di terzo Perito.

Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

I installare o potenziare i mezzi di chiusura dell'*ufficio* o l'impianto di allarme antifurto, al fine di migliorare la protezione dell'*ufficio* violato in occasione di *furto* consumato o tentato;

J accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dall'*Assicurato* o dagli *addetti* a seguito degli eventi previsti al precedente punto C.

Per le garanzie del presente punto 3.1 operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 3.8.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITÀ
DELL'ASSICURAZIONE**

3.2 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

- A** la forma di assicurazione prevista è *Primo Rischio Assoluto*.
- B** Il valore per:
- 1** il *fabbricato* è determinato dal *valore a nuovo*;
 - 2** il *contenuto* con riferimento:
 - ad **attrezzatura e arredamento in genere** è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*;
 - ai **valori** è determinato dal *valore nominale*.

3.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- A** **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;**
- B** **verificatisi in conseguenza di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;**
- C** **commessi o agevolati con dolo o colpa grave:**
- 1** **dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e, qualora siano una persona giuridica, da rappresentanti legali, dagli amministratori, dai soci a responsabilità illimitata;**
 - 2** **da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano l'*ufficio* o locali con questo comunicanti;**
 - 3** **da persone di cui *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere;**
 - 4** **da incaricati della sorveglianza del *contenuto* o dell'*ufficio*;**

5 **da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità;**

D **avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se l'*ufficio* rimane per più di 45 giorni consecutivi disabitato o incustodito. Per le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in *cassaforte*.**

3.4 MEZZI DI CHIUSURA DELL'UFFICIO

Reale Mutua presta la garanzia di cui alla presente sezione sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dell'*ufficio*, situata in linea verticale a meno di 4 metri da:

- suolo;
- superfici acquee;
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);

sia difesa, per tutta la sua estensione, da:

- robusti serramenti/persiane di:
 - legno,
 - materia plastica rigida,
 - vetro antisfondamento,
 - metallo o lega metallica,
 chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;

oppure da:

- inferriate fissate nel muro.

Nei serramenti/persiane e nelle inferriate sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'accesso all'interno dell'*ufficio*.

3.5 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di chiusura esistenti ed operanti risultino difformi in modo peggiorativo da quanto indicato al punto 3.4 "Mezzi di chiusura dell'*ufficio*", in caso di *sinistro* si conviene che:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere il *contenuto*, Reale Mutua liquida il danno senza riserve;
- **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere il *contenuto* e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, verrà applicato uno *sco-perto* del 20%.**

Qualora non vi sia prova che i mezzi di protezione e chiusura siano stati resi operanti non verrà riconosciuto alcun *indennizzo*.

Sono in ogni caso esclusi *furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

3.6 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 3.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i *beni* detenuti dal *Ge-*

***store* in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.**

Qualora il predetto altro contratto di assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i *beni* in leasing saranno da considerarsi coperti dalla presente *assicurazione*.

3.7 VALORI IN CASSAFORTE

Relativamente ai *valori*, nel caso l'apertura della *cassaforte* avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, l'estensione del *limite di indennizzo* al 20% della somma assicurata, indicata sul *modulo di polizza* per il *contenuto* della garanzia *Furto* previsto al punto 3.8 "*Franchigie, scoperti limiti di indennizzo*" è operante esclusivamente qualora l'appropriazione delle chiavi da parte dei ladri non sia imputabile a una grave negligenza del soggetto che legittimamente detiene le chiavi stesse.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONE FACOLTATIVA

(La presente condizione è applicabile solo qualora esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 3.3 "Delimitazioni". Con riferimento alla presente condizione possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 3.8 "*Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo*").

A AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER I VALORI

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti derivati dal *furto* e dalla *rapina di valori*, anche durante il trasporto, aumentando la percentuale prevista al punto 3.8 "*Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo*" dell'importo indicato nel *modulo di polizza* come specifica somma assicurata per la presente Condizione facoltativa.

Resta fermo quanto previsto al punto 3.7 "*Valori in cassaforte*".

L'indennizzo non potrà comunque superare il limite costituito dalla somma assicurata, indicata sul *modulo di polizza* per il contenuto della garanzia Furto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.8 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di inden-*

nizzo sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

	FRANCHIGIA / SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
DEFINIZIONI		
<i>Attrezzatura e arredamento in genere: limitatamente a oggetti e servizi d'argento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo</i>		€ 5.000 per singolo oggetto, raccolta o collezione
<i>Valori</i>		Per <i>sinistro</i> : 10% della somma assicurata per il <i>contenuto</i> . Qualora i <i>valori</i> siano custoditi in <i>cassaforte</i> con i congegni di chiusura attivati, il <i>limite di indennizzo</i> è elevato al 20%, fermo quanto indicato al punto 3.7 " <i>Valori in cassaforte</i> "
RISCHIO ASSICURATO punto 3.1		
3.1 A e B – furto attraverso aperture, protezioni, strutture difformi in modo peggiorativo da quanto indicato al punto 3.4 "Mezzi di chiusura dei locali" e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso	<i>Scoperto: 20%</i>	
3.1 D – perdita di <i>valori</i> in conseguenza di furto, ecc. commessi sul <i>portavalori</i>	<i>Scoperto: 10%</i>	
3.1 F – guasti e danni conseguenti a atti vandalici		Per <i>sinistro</i> : 10% della somma assicurata per il <i>contenuto</i> , con il minimo di € 500
3.1 G – ricostruzione di documenti, registri, ecc.		Per <i>sinistro</i> : 20% della somma assicurata per il <i>contenuto</i>
3.1 H – onorari di competenza del Perito, Consulente, ecc.		€ 1.500 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
3.1 I – installazione o potenziamento mezzi di chiusura		Per <i>sinistro</i> : 10% della somma assicurata per il <i>contenuto</i>
3.1 J – accertamenti diagnostici, onorari medici, ecc.		€ 5.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le garanzie previste dalla presente sezione della *polizza* sono prestate solo se la sezione medesima è esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle *lastre* assicurate facenti parte del *fabbricato* o del *contenuto*, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa al punto 4.3 "Delimitazioni"; sono compresi i costi di trasporto e di installazione. La garanzia opera anche se gli eventi sono causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge e, qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* siano una persona giuridica, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

4.2 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

- A** La forma di assicurazione prevista è *Primo Rischio Assoluto*.
- B** Il valore per le *lastre* è determinato dal *valore a nuovo*.

4.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza le rotture di *lastre*:

- A** causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- B** causate da esplosioni o emanazione

di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- C** causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- D** derivanti da crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato*, restauro del *fabbricato*, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- E** causate con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi;
- F** che alla data dell'entrata in vigore della presente *polizza* non fossero integre ed esenti da difetti;
- G** aventi valore artistico.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

4.4 LASTRE IN LEASING

A parziale deroga del punto 4.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza le *lastre* in leasing coperte con altro contratto di assicurazione.

Qualora il predetto altro contratto di assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le *lastre* in leasing saranno da considerarsi coperti dalla presente *assicurazione*.

4.5 LIMITE DI INDENNIZZO

La garanzia è prestata con il *limite di indennizzo* di € 2.000 per singola *lastra*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le garanzie previste dalla presente sezione della *polizza* sono prestate solo se la sezione medesima è esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

5.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati alle *apparecchiature elettroniche* da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Reale Mutua rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

- A** riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, **sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;**
- B** rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le *apparecchiature elettroniche* assicurate e illese, resesi necessarie seguito di *sinistro* indennizzabile a termine della presente sezione;
- C** il proseguimento dell'*attività*, **sostenute durante il periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni**

delle *apparecchiature elettroniche* danneggiate e comunque non oltre **30 giorni dalla data del *sinistro***;

- D** il ripristino dei *dati e relativi supporti* (completi di eventuali *programmi in licenza d'uso*) resosi necessario a seguito di *sinistro* indennizzabile subito dai *supporti*. **Il ripristino dei *dati* e dei *programmi in licenza d'uso* deve avvenire entro un anno dal *sinistro* decorso il quale Reale Mutua rimborsa i soli costi di ripristino dei *supporti*.**

- E** gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che il *Gestore* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Gestore* a seguito di nomina di terzo Perito.

La garanzia opera anche se gli eventi sono causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui debbano rispondere a norma di legge o, qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* siano una persona giuridica, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata.

Per le garanzie del presente punto 5.1 operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 5.8.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

5.2 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

- A** la forma di assicurazione prevista è *Primo Rischio Assoluto*;
- B** il valore per le *apparecchiature elettroniche* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

5.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- A** causati da atti di guerra, insurrezione, occupazioni di edifici in genere, sequestri, di occupazione militare, di invasione;
- B** causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C** causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi e, qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* siano una persona giuridica, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;
- D** causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
- E** di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- F** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- G** verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione o delle ubicazioni indicate nel *modulo di polizza*;

- H** dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- I** di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- J** da smarrimenti o ammanchi;
- K** attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*;
- L** causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- M** conseguenti a virus informatici.

Reale Mutua non indennizza i costi:

- N** inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti;
- O** di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.

5.4 BENI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE

Reale Mutua non indennizza i *beni ad impiego mobile* quando questi si trovino all'esterno dell'ubicazione o delle ubicazioni indicate nel *modulo di polizza*.

Questa esclusione non si applica se nel *modulo di polizza* è stata esplicitamente richiamata la relativa Condizione facoltativa A "Beni a impiego mobile".

5.5 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN LEASING

A parziale deroga del punto 5.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza le *apparecchiature elettroniche* detenute dal *Gestore* in leasing coperte con altro contratto di assicurazione.

Qualora il predetto altro contratto di assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le *apparecchiature elettroniche* in leasing saranno da considerarsi coperti dalla presente assicurazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

5.6 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua non indennizza:

- A** i tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti delle *apparecchiature elettroniche* assicurate;
- B** le *apparecchiature elettroniche* che siano oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione da parte dell'Assicurato o del Contraente.

5.7 DANNI DA FURTO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti derivanti da:

- A** *furto* delle *apparecchiature elettroniche* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nell'*ufficio*:
- 1** violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2** per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3** in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
- B** *Furto* delle *apparecchiature elettroniche*:
- 1** attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - 2** tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrate efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso;
 - 3** con rottura delle vetrine dell'*ufficio* durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di *addetti* nell'*ufficio* stesso.

Reale Mutua presta la garanzia di cui al presente punto 5.7 sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dell'*ufficio*, situata in linea verticale a meno di 4 metri da:

- suolo;

- superfici acquee;
 - ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);
- sia difesa, per tutta la sua estensione da:
- robusti serramenti/persiane di:
 - legno,
 - materia plastica rigida,
 - vetro antisfondamento,
 - metallo o lega metallica,
- chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;

oppure da:

- inferriate fissate nel muro.

Nei serramenti/persiane e nelle inferriate sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'accesso all'interno dell'*ufficio*.

Qualora i mezzi di chiusura esistenti ed operanti risultino difformi in modo peggiorativo da quanto sopra indicato, in caso di *sinistro* si conviene che:

- se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le *apparecchiature elettroniche*, Reale Mutua liquida il danno senza riserve;
- se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le *apparecchiature elettroniche* e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, verrà applicato uno scoperto del 20%.

Qualora non vi sia prova che i mezzi di protezione e chiusura siano stati resi operanti non verrà riconosciuto alcun *indennizzo*.

Sono in ogni caso esclusi *furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Le presenti condizioni sono applicabili solo qualora esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia dei punti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6). Con riferimento alle presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 5.8 "*Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo*").

A BENI A IMPIEGO MOBILE

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni ad impiego mobile* qualora detti danni si verificano quando questi si trovino all'esterno dell'ubicazione o delle ubicazioni indicate nel *modulo di polizza*, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo nei Paesi dell'Unione Europea, compresi Svizzera e Liechtenstein.

In caso di danni provocati da furto la

garanzia, nella fase di trasporto su autoveicoli, opera a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza momentanea dell'autista siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.

Reale Mutua non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di furto o irreperibilità dei *beni a impiego mobile* in seguito a incidente stradale.

B AUMENTO DEL SOTTOLIMITE PER RIPRISTINO DATI E SUPPORTI

Il limite di indennizzo per il ripristino dei dati e relativi supporti, di cui al punto 5.8 "*Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*", si intende pari alla somma assicurata per le *apparecchiature elettroniche* con il massimo di € 20.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

5.8 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di inden-*

nizzo sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

	FRANCHIGIA / SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
RISCHIO ASSICURATO punto 5.1		
5.1 – per ogni <i>sinistro</i> , tranne per le garanzie sotto indicate, per le quali verranno applicate i relativi <i>franchigie</i> , <i>scoperti</i> e <i>limiti di indennizzo</i>	<i>Franchigia: € 150</i>	
5.1 – Danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio	<i>Scoperto: 10% con il minimo di € 150</i>	Per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo: 70% della somma assicurata
5.1 – danni imputabili a <i>fenomeno elettrico</i>	<i>Scoperto: 10% con il minimo di € 300</i>	
5.1 C – spese per proseguimento <i>attività</i>		Giornaliero: € 300
5.1 D – ripristino <i>dati e relativi supporti</i>	<i>Scoperto: 10% con il minimo di € 200</i>	€ 10.000 per <i>sinistro</i>
5.1 E – onorari di competenza del Perito, Consulente, ecc.		€ 1.500 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
5.7 A e B – <i>furto</i> attraverso aperture, protezioni, strutture difformi in modo peggiorativo da quanto indicato allo stesso punto 5.7 e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso	<i>Scoperto: 20%</i>	
CONDIZIONI FACOLTATIVE		
A – BENI A IMPIEGO MOBILE: danni conseguenti a <i>furto, rapina, scippo</i>, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio e caduta accidentale	<i>Scoperto: 20% con il minimo di € 200</i>	

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le garanzie previste dalla presente sezione della polizza sono prestate solo se la sezione medesima è esplicitamente richiamata nel modulo di polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, nella qualità di *Gestore dell'ufficio* – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi.

E' assicurato anche il rischio della proprietà dell'*ufficio* sia nel caso che il *Gestore* sia proprietario sia nel caso che il proprietario sia altro soggetto, nel qual caso la garanzia è prestata in nome e per conto di quest'ultimo.

La garanzia di cui alla presente sezione non comprende la responsabilità inerente le prestazioni professionali a prescindere dal fatto che detta responsabilità derivi dall'operato del *Gestore* e/o dei prestatori di lavoro e/o degli appaltatori e/o delle persone di cui deve rispondere.

Reale Mutua tiene inoltre indenne l'Assicurato, **ferma restando la delimitazione di cui al capoverso precedente**, di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi per fatto, anche doloso, dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e delle persone di cui debba rispondere nella sua qualità di *Gestore*.

L'assicurazione comprende, **con le limitazioni indicate** la responsabilità civile del-

l'Assicurato per i danni conseguenti:

- A** a inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi;
- B** alla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini, anche se alberati, strade private, impianti sportivi e piscine (se destinati a uso privato), marciapiedi e piani di calpestio, purché di pertinenza dell'*ufficio*;
- C** a spargimenti di acqua causati da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nell'*ufficio*;
- D** a caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture dell'*ufficio*;
- E** all'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dell'*ufficio*;
- F** all'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei beni assicurati;
- G** ad attività complementari finalizzate a soddisfare esigenze gestionali interne dell'*ufficio* quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni;
- H** alla circolazione di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà del Contraente o dell'Assicurato od agli stessi intestati al P.R.A. ovvero a loro locati in leasing finanziario o dati in usufrutto, guidati dai prestatori di lavoro nello svolgimento dell'attività (responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile).** La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate **purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto**;
È fatto salvo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili;
- I** ad interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **purché conseguenti a sinistro indennizzabile**;
- J** la gestione di distributori automatici di cibi

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

e bevande, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande;

K conseguenti a sopralluoghi, trasferte, commissioni all'esterno dell'*ufficio*.

e per i *danni* cagionati a:

- L** veicoli:
- in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'*ufficio* oppure in custodia all'*Assicurato*;
 - sotto carico e scarico ed alle *cose* trovatesi nei suddetti veicoli.

La garanzia opera anche per i veicoli di proprietà *dei prestatori di lavoro* o di coloro che svolgono le attività o i lavori di cui al punto 6.1 G;

- M** *cose* altrui derivanti da *incendio* di *cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute nell'*ufficio*.
In presenza di polizza Incendio operante per il medesimo rischio, la garanzia opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima;

- N** *cose* dei *prestatori di lavoro*, degli *appaltatori* e degli altri collaboratori **esclusi gli oggetti preziosi, il denaro, i valori bollati, i titoli di credito e i valori in genere.**

Relativamente ai danni subiti dai *prestatori di lavoro*, **ferme le esclusioni e la precisazione dei soggetti di cui al punto 6.3 A "Persone non considerate terzi"**, la garanzia di cui alla presente sezione comprende:

- le somme richieste, mediante l'azione di rivalsa, dall'INAIL ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222;
- la responsabilità derivante dal Codice Civile non rientrante nella disciplina del DPR 30/06/1965 n.1124 e del D.Lgs. 38 del 23/2/2000.

Per le garanzie del presente punto 6.1 operano, se previsti, i massimali e i limiti di risarcimento descritti al punto 6.5 e le franchigie e limiti di risarcimento esposti al punto 6.8.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITÀ
DELL'ASSICURAZIONE**

6.2 DELIMITAZIONI

L'assicurazione di cui alla presente sezione non comprende la responsabilità per danni:

- A** conseguenti a furto;
- B** conseguenti a proprietà, circolazione e qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti (fermo quanto previsto dal punto 6.1 H);
- C** che derivino da errori professionali;
- D** conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- E** conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto previsto al punto 6.1 L;
- F** conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- G** conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, salvo quanto indicato al punto 6.1 A;
- H** presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- I** conseguenti a proprietà o gestione di poliambulatori, cliniche, laboratori di analisi, case di riposo e, in genere, di qualsiasi struttura sanitaria esercitata in forma d'impresa;
- J** conseguenti a utilizzo di attrezzature specificamente destinate all'attività medica, chirurgica, diagnostica o terapeutica;

e non comprende inoltre i danni:

- K** causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- L** cagionati a *prestatori di lavoro* nonché le eventuali rivalse o surrogazioni o regressi di enti previdenziali (INAIL, INPS, o similari), qualora l'Assicurato non sia in regola, al momento del *sinistro*, con i relativi obblighi assicurativi di legge;
- M** da malattie professionali:
 - che si siano manifestate o che siano conseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi in data anteriore a quella della stipulazione della *polizza*;
 - cagionate a *prestatori di lavoro* in genere per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
 - conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato; la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
 - che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le esclusioni di cui ai precedenti punti 6.2 B, relativamente alla sola circolazione, e 6.2 F non si applicano per il caso di infortunio o malattia professionale occorsi ai *prestatori di lavoro* mentre sono in servizio presso l'Assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

6.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

A anche se prestatori di lavoro, il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al presente punto **6.3 A**. Tuttavia i soli coniuge, genitori e figli dell'*Assicurato* o del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore, nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente, che siano *prestatori di lavoro*, sono considerati terzi (ai fini della prestazione della garanzia di cui al punto 6.1, penultimo capoverso) limitatamente alle somme richieste, mediante l'azione di rivalsa, dall'INAIL ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

B le imprese dell'*Assicurato* o di cui l'*Assicurato* stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.

Il Gestore non è terzo rispetto al proprietario dell'ufficio.

6.4 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di cui alla presente sezione vale per l'*attività* relativa a *uffici* ubicati nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e per i *sinistri* verificatisi intale territorio. La garanzia si estende ai *sinistri* verificatisi in *Europa* in occasione di eventuali commissioni o trasferte esterne all'*ufficio* inerenti l'*attività*.

6.5 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'*assicurazione* è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di risarcimento*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più *Assicurati*.

Relativamente ai danni conseguenti a malattie professionali detto *massimale*:

- costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascun periodo assicurativo annuo;
- rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.

6.6 FRANCHIGIE – INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di *sinistro* risarcibile si conferma che l'*indennizzo* sarà eseguito integralmente nei confronti del terzo danneggiato senza detrazione di *franchigie*, le quali saranno recuperate da Reale Mutua direttamente dal *Contraente*.

6.7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i *limiti* ed i *massimali* convenuti nel *modulo di polizza* per ogni *sinistro* il quale resta, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* ed in via subordinata, per l'*eccedenza*, a copertura degli altri *Assicurati*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**6.8 FRANCHIGIE,
LIMITI DI RISARCIMENTO**

In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie* e i *limiti di risarcimento* sotto

elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

	FRANCHIGIA	LIMITE DI RISARCIMENTO
RISCHIO ASSICURATO punto 6.1		
6.1 A – danni conseguenti a inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisadi liquidi		€ 50.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
6.1 C – danni conseguenti a spargimenti di acqua	€ 200	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
6.1 I – danni conseguenti a interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni ecc.		€ 250.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
6.1 L – danni cagionati a veicoli	€ 200	€ 10.000 limitatamente ai veicoli di <i>prestatori di lavoro</i> , degli <i>appaltatori</i> e degli altri collaboratori
6.1 M – danni cagionati a cose altrui derivanti da <i>incendio</i>		€ 250.000 per <i>sinistro</i>
6.1 N – danni cagionati a cose dei <i>prestatori di lavoro</i> , ecc.	€ 250	€ 10.000 per <i>sinistro</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le garanzie previste dalla presente sezione della polizza sono prestate solo se la sezione medesima è esplicitamente richiamata nel modulo di polizza.

PREMESSA

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona,

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro* 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico:



il servizio **“ARAGTEL”** è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 8,30 – 13 e 14-17, il venerdì ore 8,30 – 13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

**OGGETTO
DELL'ASSICURAZIONE**

7.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, **nei limiti del massimale indicato nel modulo di polizza**, assicura

la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati ai successivi punti 7.2 “Casi assicurati” e 7.3 “D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.**

Tali oneri sono:

- A** le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del *sinistro*, **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali**; tali oneri sono garantiti anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- B** le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge**;
- C** le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto 9.17 D “Gestione del *sinistro*”;
- D** le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG** ai sensi del punto 9.17 E “Gestione del *sinistro*”;
- E** le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- F** le spese di giustizia;
- G** Il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;
- H** le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- I** le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa e per la costituzione di parte civile;
- J** le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;

K le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**

E' garantito l'intervento di un unico Legale territorialmente competente ai sensi del punto 9.15 C "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del Legale", per ogni grado di giudizio.

7.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate a tutela dei diritti dell'Assicurato e/o del Contraente **per fatti inerenti la proprietà, la conduzione e la gestione dell'ufficio, compresi i relativi impianti e attrezzature, nei quali viene esercitata l'attività.**

Le garanzie previste al punto 7.1 "Rischio assicurato" valgono per:

A sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

B sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un

massimo di € 5.000, in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo;**
- **l'Assicurato non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione;**

ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga ai punti 7.5 B ed F "Delimitazioni";

C sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;

D resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera:

- **dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;**
- in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa;
- in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile non esista.

La presente prestazione opera in deroga al punto 7.5 Q "Delimitazioni";

E sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente. **La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente;**

F sostenere controversie relative alla loca-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

zione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi all'*ufficio*.

La presente prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*;

- G** sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dal *Contraente*, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250. La presente prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*.**

7.3 D.LGS. 81/2008 E D.LGS. 106/2009 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le garanzie previste al punto 7.1 "Rischio assicurato" vengono prestate all'*Assicurato* per:

- A** la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- B** la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- C** l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250.**

Le presenti prestazioni operano in parziale

deroga al punto 7.5 B "Delimitazioni" per la materia amministrativa.

Tali garanzie valgono per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti dell'*Assicurato*, in qualità di:

- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legale Rappresentante;
- Dirigente;
- Preposto;
- Medico Competente;
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione;
- Lavoratore Dipendente.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il *Contraente*.

Le garanzie valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'*attività* esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITÀ
DELL'ASSICURAZIONE**

7.4 SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie descritte ai punti 7.1 “Rischio assicurato”, 7.2 “Casi assicurati” e 7.3 “D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” sono prestate a tutela dei diritti degli *Assicurati*, in qualità di proprietari e *Gestori dell'ufficio*, di seguito precisati:

- per le Società di persone: il *Contraente*, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'*attività* e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto;
- per le Società di capitale: il *Contraente* il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto;
- per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il *Contraente*, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'*attività*;
- per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati: il *Contraente*, il Libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del *Contraente*.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

7.5 DELIMITAZIONI

Le garanzie non sono valide:

- A** per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- B** in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di *assicurazione*;

C per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, *atti di terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

D per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori società;

E per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

F per fatti dolosi degli *Assicurati* salvo laddove previsto dalle Condizioni di *assicurazione*;

G per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

H per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;

I per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

J per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua *attività*;

K per compravendita e permuta di immobili;

L per controversie relative all'affitto d'azienda;

M per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;

N per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;

O per controversie con la Reale Mutua e/o ARAG.

Reale Mutua non assume il pagamento di:

P multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

Q spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del sinistro;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

7.6 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- A** **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- B** **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto a una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con la presente polizza. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità dell'assicurazione e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad ARAG, nei modi e nei termini del punto 9.15 "Denuncia del *sinistro* e

libera scelta del Legale", entro 24 mesi dalla cessazione dell'assicurazione stessa.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza Reale Mutua precedente, il termine di denuncia dei *sinistri* insorti durante il periodo di validità della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

La garanzia non vale nei sinistri insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

7.7 INSORGENZA DEL SINISTRO

A Ai fini della presente sezione (escluso il punto 7.3 "D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), per insorgenza del *sinistro* si intende:

- 1** per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- 2** per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

B Relativamente al punto 7.3 "D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", per insorgenza del *sinistro* si intende il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l'ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

7.8 DOVE ASSICURIAMO

- A** Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono in *Europa* o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- B** Per i casi di cui ai punti 7.2 E (controversie individuali di lavoro) e 7.2 F (controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi) l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
- C** In tutte le altre ipotesi l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

7.9 UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come **unico sinistro**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più *Assicurati* e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le garanzie previste dalla presente sezione della polizza sono prestate solo se la sezione medesima è esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza*.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza* e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

Le prestazioni di *assistenza* ed i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e **per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- **telefono, ai numeri**

DALL'ITALIA
Numero Verde
800-092092

DALL'ESTERO
PREFISSO INTERNAZIONALE
+011 742 55 55

- **telefax (dall'Italia e dall'estero)
0039 011 742 55 88**
- **posta elettronica, all'indirizzo
*assistenza@blueassistance.it***

L'Assicurato dovrà comunicare:

- **le proprie generalità;**
- **il numero di polizza;**
- **il tipo di prestazione richiesta;**
- **il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.**

ASSISTENZA TECNICA PER L'UFFICIO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

8.1 INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'ufficio per allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico, **la Centrale operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto ad occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;**
- **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;**
- **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.**

8.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'ufficio per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

interna o prese di corrente, **la Centrale operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;**
- **guasti o malfunzionamenti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato l'ufficio.**

8.3 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'ufficio perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *furto*, consumato o tentato;
- smarrimento, *scippo*, *rapina*, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande,

la Centrale operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 300 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno dell'ufficio.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su porte e cancelli che non sono**

di pertinenza dell'ufficio e di proprietà o possesso del Gestore;

- **su impianti di sicurezza e allarme.**

8.4 INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato, a seguito di *furto* o tentato *furto* regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso l'ufficio per la rottura di vetri esterni **la Centrale operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per evento.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione è operante qualora la sicurezza dell'ufficio non sia garantita.

Sono esclusi:

- **il costo del materiale impiegato,**
- **il costo dei pezzi sostituiti,**
- **le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.**

8.5 INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Qualora, al verificarsi di *incendio*, *fulmine*, *implosione*, *esplosione* e *scoppio* occorso ai locali dell'ufficio, sia necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei *beni* e/o *apparecchiature elettroniche* assicurati, la *Centrale operativa*, su richiesta dell'Assicurato, provvede ad attivare gli specialisti convenzionati.

La prestazione opera per il recupero tempestivo dei *beni* e/o *apparecchiature elettroniche* assicurati coinvolti dal *sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del contenuto durante il periodo di inagibilità dei locali **fino ad un massimo di 30 giorni.**

La prestazione deve essere richiesta alla Centrale operativa entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

E' compresa la riconsegna all'indirizzo dell'ufficio dei *beni e/o apparecchiature elettroniche* oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1.000 per evento.

ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

8.6 RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso ai *beni* assicurati dell'ufficio, indennizzabile ai sensi della sezione Incendio, se operante, **con esclusione dei danni da fenomeno elettrico**, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di *sinistro* a Reale Mutua, rimanga danneggiata l'unità di memoria *hard disk* interno del personal computer di proprietà dell'Assicurato e si renda necessario il recupero dei dati informatici relativi all'*attività* dell'Assicurato, la *Centrale operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1.000 per evento.

E' compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità *hard disk* strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

La Centrale operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

8.7 REPERIMENTO SPECIALISTI E CONSULENZA INFORMATICA

In conseguenza di eventi non coperti dalla garanzia 8.6 "Recupero dati informatici", che rendano impossibile l'accesso ai dati informatici relativi all'*attività* dell'Assicurato, su richiesta dell'Assicurato la *Centrale operativa* provvede a metterlo in contatto tele-

fonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'*hard disk* e per le eventuali operazioni di recupero dati.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.

La Centrale operativa è a disposizione da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

8.8 CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI

In riferimento alla prestazione del punto 8.6 "Recupero dati informatici", in conformità alle norme vigenti sulla tutela della privacy, qualora a seguito della valutazione tecnica dello specialista informatico risulti impossibile il recupero dei dati, su richiesta dell'Assicurato la *Centrale operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dal supporto danneggiato.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 200 per evento.

8.9 CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORMATIVE ISO E PER LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITA'

Su richiesta dell'Assicurato la *Centrale operativa* organizza un appuntamento telefonico con lo specialista fiduciario, nell'orario di servizio dallo stesso previsto, per ottenere informazioni e consulenza sul processo di Certificazione secondo le Normative ISO vigenti (ad esempio ISO 9001 per la QUALITA') ed informazioni sulla normativa di riferimento per il proprio settore professionale.

Restano a carico dell'Assicurato le spese direttamente connesse a tutte le fasi della Certificazione.

La Centrale operativa è a disposizione da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Il servizio di reperimento dello specialista fiduciario è fornito in forma gratuita all'interno del *premio* definito per la sezione Assistenza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITÀ
DELL'ASSICURAZIONE**

8.10 ESCLUSIONI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora l'evento sia conseguenza diretta o indiretta di:

- A** stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- B** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;

C trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;

D atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie della presente sezione.

8.11 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO, FURTO, CRISTALLI E ELETTRONICA

9.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

9.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- A** fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge o ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- B** fare denuncia scritta indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- C** inviare all'Agenzia, entro i 15 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei *beni* e *apparecchiature elettroniche* danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;

D presentare entro i 5 giorni successivi alla denuncia - in caso di *furto*, *scippo*, *rapina*, di *sinistro* presumibilmente doloso o su richiesta di Reale Mutua - denuncia all'Autorità di Polizia del luogo ed inviarne l'originale o la copia autenticata all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua;

E denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;

F conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;

G dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova;

H predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *beni* e *apparecchiature elettroniche* distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni* e *apparecchiature elettroniche* assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

Relativamente alla sezione Elettronica, il *Contraente* o l'*Assicurato* possono tuttavia procedere al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 9.2 B.

9.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A** direttamente da Reale Mutua o da

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

B fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi, previa stesura di un idoneo verbale di disaccordo ad opera dei Periti officiati dalle *Parti*. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto è previsto dalle singole Sezioni ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

9.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

A indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *sinistro*;

B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

C verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;

D verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei *beni e apparecchiature elettroniche* assicurati;

E procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle *Parti*.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 9.3 B "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 9.4 D e E sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

9.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina:

A per il *fabbricato* e le *lastre*, stimando il *valore a nuovo* delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;

B per il *contenuto*, stimando il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i *limiti di indennizzo* previsti dalla *polizza*;

C per i *valori*, stimando il *valore nominale*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

D per le *apparecchiature elettroniche*, stimando il costo necessario al ripristino del bene danneggiato al netto di eventuali recuperi, fermi i *limiti di indennizzo* costituiti dal minore tra il *valore a nuovo* ed il doppio del *valore allo stato d'uso* del bene danneggiato (sempre al netto di eventuali recuperi e fermi eventuali ulteriori i *limiti di indennizzo* previsti dalla polizza).

Per i *beni e apparecchiature elettroniche* fuori uso o in condizioni di inservibilità deve essere stimato il *valore allo stato d'uso*.

Il pagamento dell'*indennizzo* verrà effettuato con le modalità riportate al punto 9.10 "Pagamento dell'*indennizzo*".

9.6 ASSICURAZIONE PARZIALE – REGOLA PROPORZIONALE

Quando è operante la forma di assicurazione a *Valore Intero* e dalle stime effettuate risulta che i valori del *fabbricato e del contenuto*, presi separatamente, eccedono, al momento del *sinistro*, del 10% le rispettive somme assicurate, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra le somme assicurate maggiorate del predetto 10% e i valori effettivi del *fabbricato e del contenuto*.

Fanno eccezione i *beni* per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

9.7 TITOLI DI CREDITO

Relativamente ai titoli di credito:

A Reale Mutua non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

B l'Assicurato deve restituire a Reale Mutua l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

9.8 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, ed inoltre per le garanzie riportate ai punti 2.1 O, P, Q "Rischio assicurato" ed al punto 3.1 I, J "Rischio assicurato", **per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

9.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che sia sottoscritto dalle *Parti* un verbale che sancisca che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

9.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua deve provvedere al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Fermo quanto sopra, relativamente alla sezione Incendio (limitatamente alla garanzia prestata per la partita *fabbricato*) ed alla sezione Elettronica (solo in caso di bene non riparabile) il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

A entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* secondo il *valore allo stato d'uso*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

B entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 9.10 A, determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo* calcolato in base al punto 9.5 "Determinazione del danno".

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti 2.5 C, 3.3 C, 4.3 E e 5.3 C "Delimitazioni" (danni causati o agevolati da dolo/colpa grave).

9.11 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i *beni* e le *apparecchiature elettroniche* rubati vengono recuperati in tutto od in parte, **l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.**

I *beni* e le *apparecchiature elettroniche* re-

cuperati divengono di proprietà di Reale Mutua se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per gli stessi. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* e delle *apparecchiature elettroniche* recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni* e delle *apparecchiature elettroniche* recuperati; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli. Per i *beni* e le *apparecchiature elettroniche* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*. L'*Assicurato* ha facoltà di abbandonare a Reale Mutua i *beni* e le *apparecchiature elettroniche* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Reale Mutua di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

9.12 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a Reale Mutua, in caso di:

- *sinistro*;
- apertura di un'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni sul lavoro;
- insorgenza di una malattia professionale,

e deve fornire tempestivamente a Reale Mutua le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a sua conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del *sinistro*.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (ai sensi dell'art.1915 Codice Civile).

Reale Mutua ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dell'*ufficio*, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

9.13 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia,

in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito nel *modulo di polizza*, o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale, compreso il procedimento di mediazione, a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscere l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**9.14 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI
RELATIVI AI SINISTRI**

L'Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti

9.12 "Obblighi in caso di *sinistro*".
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

LIQUIDAZIONE (GESTIONE) DEI SINISTRI PER LA SE- ZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI S.P.A. (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

9.15 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* o alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG qualsiasi *sinistro* nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.

B In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia o alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.

C L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

1 presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

2 all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del *Contraente*.

Nel caso di scelta di cui al punto al precedente punto C 2, ove sia necessario per il Legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del Legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui al punto 7.1 K "Rischio assicurato".

D Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Reale Mutua o ARAG lo invita a scegliere il proprio Legale e, **nel caso in cui**

l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

E L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o ARAG.

9.16 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- **informare immediatamente l'Agenzia o la Sede di Reale Mutua o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti; indicare i mezzi di prova; fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

9.17 GESTIONE DEL SINISTRO

A Ricevuta la denuncia del *sinistro*, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

B Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 9.15 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del Legale".

C La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

D **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad al-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

cuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena la decadenza della garanzia.

E L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.

F ARAG, così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

G In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'*Assicurato* e Reale Mutua o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

H Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale

che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

I Qualora l'*Assicurato* intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.

9.18 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE ASSISTENZA

9.19 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare *indennizzi* per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale operativa* stessa.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale operativa*, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

9.20 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

9.21 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di *assicurazione*.





BUONGIORNO
— REALE —
800-320320

Dal Lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongionnoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111
fax +39 0114 350 966 - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.